



11699-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1200/2020

SALVATORE DOVERE

UP - 15/12/2020

MARIAROSARIA BRUNO

R.G.N. 31123/2020

DANIELE CENCI

- Relatore -

GIUSEPPE PAVICH

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bari il 29 gennaio 2020, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Foggia l'11 settembre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto (omissis) responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso rilevato 1,90 grammi / litro alla prima prova e 1,97 g./l. alla seconda), fatto commesso il (omissis), in conseguenza condannandolo, per quanto in questa sede rileva, con le circostanze attenuanti generiche, alla sanzione stimata di giustizia, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; con conferma quanto al resto.

2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo, con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, chiesta in appello.

La Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la decisione di primo grado e a sottolineare il livello elevato di alcolemia, ritenendolo ostativo al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità, in ciò non rispettando il principio di diritto, puntualizzato dalle Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj; Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio), secondo cui occorre una valutazione complessiva delle modalità della condotta, della entità dell'offesa e della esiguità del danno e del pericolo. In realtà, l'imputato - sottolinea la difesa - non ha arrecato danno a cose o a persone, non si è sottratto al controllo dei Carabinieri, non ha precedenti analoghi e dal casellario giudiziale non risulta essere persona socialmente pericolosa. Peraltro, lo stesso P.M. aveva chiesto al Tribunale applicarsi la causa di non punibilità; né sussisterebbe alcuna tra le cause di esclusione di cui all'art. 131-bis, comma 2, cod. pen. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il Procuratore Generale della S.C. nelle proprie conclusioni scritte del 26 novembre 2020 rassegnate ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2002, n. 137, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

L'impugnazione non si confronta puntualmente con la sentenza impugnata che, come già quella di primo grado, valorizza tre elementi che,

complessivamente valutati, ritiene ostativi al riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto, ossia: 1) l'elevato tasso alcolico; 2) le modalità della condotta, di notte, con fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale; 3) la entità del pericolo provocato agli utenti della strada (p. 4 della sentenza impugnata).

A tale ragionamento – non illogico né incongruo né illegittimo – che è basato sull'esame complessivo della concreta situazione (in linea con Sez. U, n. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj) la difesa si limita, a ben vedere, a contrapporre un ragionamento che risulta essere meramente assertivo, aspecifico ed in larga parte costruito in fatto.

2. Conseguie la declaratoria di inammissibile del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, nella misura che si stima conforme a diritto ed equa, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il ~~17/09/2019~~ 15/12/2020

Il Consigliere estensore

Daniela Censi

Il Presidente

Fausto Izzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 29 MAR. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Il Funzionario Giudiziario